

ILLIMITY BANK S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI 6.1, 6.2 E 6.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
ILLIMITY BANK S.P.A. DEL 22 APRILE 2021, IN UNICA CONVOCAZIONE**

*Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e s.m.i. e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11071/1999 e s.m.i.*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2021

Disponibile sul sito internet della Banca www.illimity.com

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2021 ore 10:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. [omissis].
2. [omissis].
3. [omissis].
4. [omissis].
5. [omissis].
6. **Nomina Consiglio di Amministrazione:**
 - 6.1. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
 - 6.2. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**
 - 6.3. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**
7. [omissis].

La presente Relazione illustrativa è, quindi, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11071/1999 e s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), e fornisce illustrazione dei punti 6.1, 6.2 e 6.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, nonché le relative proposte di delibera che siete chiamati ad adottare.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 viene a scadere, per decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**", la "**Banca**" o la "**Società**"), nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 4 settembre 2018.

Siete stati convocati in Assemblea ordinaria di illimity per deliberare, tra l'altro – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – in merito alla nomina dell'organo amministrativo per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; e ciò con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 14 dello Statuto sociale, che prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che almeno due Consiglieri possano essere eletti dalla minoranza, nonché tenuto conto della Determinazione CONSOB n. 44 del 29 gennaio 2021, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste.

In proposito, Vi ricordiamo che l'art. 16 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra 7 (sette) e 11 (undici).

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista, i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Segnaliamo – rinviando, per quanto qui non specificato, all'avviso di convocazione e allo Statuto sociale – che:

- le liste devono essere depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale - anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito del Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consenta l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito - almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- secondo quanto previsto dalla richiamata Determinazione CONSOB n. 44 del 29 gennaio 2021, hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale; la titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'/i azionista/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;
- ogni azionista, azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;

- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi del combinato disposto del citato art. 14 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:

- 1) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta;
- 2) le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigenti e applicabile alla Società;
- 3) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei Requisiti di indipendenza (come *infra* definiti); nonché
- 4) ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche di vigilanza e/o regolamentare, *pro tempore* vigente, ovvero utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta anche secondo le indicazioni contenute negli Orientamenti (come *infra* definiti) per la composizione del Consiglio;
- 5) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che sono indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Gli Azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da CONSOB con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, gli Azionisti che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Regolamento Emittenti), ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 dello stesso TUF, con l'azionista di maggioranza ovvero con gli azionisti aderenti a patti parasociali rilevanti.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi (art. 147-ter del TUF come modificato dalla Legge n. 160/2019). Le liste devono presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto di detto equilibrio. In particolare, in occasione del presente rinnovo, almeno 2/5 (due quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore; pertanto, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati di quello meno rappresentato siano almeno pari al numero minimo sopra indicato.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 16, secondo comma, dello Statuto sociale, almeno 4 (quattro) Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB") e dal Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") (i "Requisiti di indipendenza"). Ai fini del rispetto di tale numero minimo, ciascuna lista:

- se contiene un numero di candidati pari a 1 (uno), non dovrà rispettare alcun vincolo;
- se contiene un numero di candidati pari a 2 (due) o 3 (tre), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei Requisiti di indipendenza, pari almeno a 1 (uno);
- se contiene un numero di candidati pari a 4 (quattro) o 5 (cinque), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei Requisiti, di indipendenza pari almeno a 3 (tre);
- se contiene un numero di candidati pari o superiore a 6 (sei), dovrà individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei Requisiti di indipendenza, pari almeno a 4 (quattro).

In ogni caso, il numero minimo degli Amministratori indipendenti richiesti ai fini di cui sopra per la presentazione delle liste, non potrà essere indicato agli ultimi numeri progressivi delle predette liste.

Si fa presente che, in linea con le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario e le previsioni del Codice di *Corporate Governance*, tenuto conto degli esiti della valutazione annuale sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, il Consiglio di Amministrazione della Banca, assistito dal Comitato Nomine, ha definito il profilo quantitativo e qualitativo ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione nel documento "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 e messo a disposizione sul sito www.illimity.com, Sezione "*Investor Relations / Corporate Governance*" (gli "**Orientamenti per la composizione del Consiglio**"), cui si rinvia per i contenuti di dettaglio e per quanto non specificato nella presente Relazione illustrativa.

Di tali Orientamenti per la composizione del Consiglio la Banca ha dato informativa al mercato – e in particolare agli Azionisti – in data 25 febbraio 2021.

REQUISITI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Si fa presente che, con riferimento ai requisiti di legge e regolamentari, oltre a quanto sopra riportato, si devono tenere in considerazione, *inter alia*, le disposizioni contenute nel DM 169/2020, recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi. Il DM 169/2020 è entrato in vigore il 30 dicembre 2020.

In particolare, in occasione del presente rinnovo, trovano applicazione i **requisiti di professionalità e competenza** previsti dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020, cui si rinvia. La mancanza dei requisiti previsti dall'art. 7 determina l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla carica ricoperta. La sussistenza dei criteri di competenza, richiesta dall'art. 10, è valutata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e all'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 123-bis, comma 2, lett. d-bis, del TUF e dall'art. 2, Principio VII e Raccomandazione 8, del Codice di *Corporate Governance*, la società applica **criteri di diversità** nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale.

Quanto ai requisiti di **onorabilità**, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 3 del citato DM 169/2020, cui si rinvia. La mancanza dei requisiti ivi previsti determina l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla stessa.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle **cause di sospensione** dalla funzione di Amministratore previste all'art. 6 del citato DM 169/2020.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli esponenti soddisfano **criteri di correttezza** nelle condotte personali e professionali pregresse. Per l'elencazione esaustiva delle fattispecie che vengono prese in considerazione ai fini della valutazione del rispetto del requisito di correttezza, nonché per la descrizione delle relative modalità di valutazione, si rinvia agli artt. 4 e 5 del DM 169/2020.

Per quanto attiene ai requisiti di **indipendenza**, oltre a quanto sopra riportato sul numero minimo degli Amministratori indipendenti richiesta dall'art. 16, comma 2, dello Statuto sociale, trovano applicazione l'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e l'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che la Raccomandazione 7, cui si rinvia, elenca una serie di circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore. Così come richiesto dal Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio ha definito i criteri e la relativa quantificazione, per quanto concerne (i) la significatività della c.d. *relazione commerciale* di cui alla lettera c) della Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* e (ii) la significatività della c.d. *remunerazione aggiuntiva* di cui alla lettera d) della raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*. Il Consiglio ha ritenuto che non possano essere considerati indipendenti ai sensi del Codice di *Corporate Governance* gli Amministratori per i quali vengono superati i seguenti parametri di significatività:

- (i) per la c.d. *relazione commerciale* di cui alla lettera c) della Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*: (a) per il caso di incarichi di consulenza o relazione commerciale personale e diretta con il Consigliere in questione, corrispettivi superiori ad Euro 50 mila per anno, nei tre esercizi precedenti a quello della nomina a Consigliere indipendente o nell'esercizio in corso, ovvero (b) per il caso di relazioni commerciali con lo studio professionale e/o la società di consulenza finanziaria, strategica o commerciale (di cui il Consigliere in questione sia - o sia stato in tali anni - *partner*), corrispettivi per anno a favore dei predetti studio e/o società superiori al 5% (cinque per cento) del fatturato o dei ricavi complessivi annui dei predetti studio e/o società (così come dichiarato dallo stesso Consigliere) e comunque superiori ad Euro 250 mila per anno; e
- (ii) per la c.d. *remunerazione aggiuntiva* di cui alla lettera d) della Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*: una remunerazione aggiuntiva per l'esponente almeno pari ad ulteriori Euro 50 mila per anno rispetto a quella prevista per la carica di Consigliere presso la Banca.

Quanto ai requisiti di **indipendenza di giudizio** (che devono possedere tutti i Consiglieri), trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 15 del citato DM 169/2020, cui si rinvia. In particolare, si ricorda che tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Alla luce delle previsioni della disciplina applicabile, la **disponibilità di tempo** da dedicare allo svolgimento dell'incarico in ragione della natura, qualità e complessità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che i candidati Amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei Comitati consiliari, ove essi ne siano membri. Occorre considerare anche l'impegno necessario alla partecipazione alle riunioni dedicate all'*induction*.

Negli Orientamenti per la composizione del Consiglio il Consiglio, avuto riguardo anche agli impegni sostenuti nel corso dell'esercizio 2020 e al complessivo numero e durata degli eventi societari (n. 29 riunioni del Consiglio di Amministrazione con una durata media di 3 ore e 20 minuti), così come risultanti dall'esercizio di autovalutazione condotto, ha stimato il tempo ritenuto adeguato in mediamente circa 45/75 giorni lavorativi in ragione d'anno (su base 250 giorni lavorativi) e in 360/600 ore lavorative in ragione d'anno, a seconda anche della partecipazione anche ai Comitati endoconsiliari.

Trovano altresì applicazione i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 17 e 18 del DM 169/2020, cui si rinvia.

Trova, infine, applicazione l'art. 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "**divieto di interlocking**") convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" e il prescritto divieto per "*titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti*".

COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, l'Assemblea deve altresì stabilire i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

PUNTO 6.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Come sopra anticipato, l'art. 16, comma 1, dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra 7 (sette) e 11 (undici).

Inoltre, l'art. 16, comma 3, dello Statuto sociale prevede che gli Amministratori durino in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si ricorda che, come da delibera dell'Assemblea del 4 settembre 2018, l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri.

Si rammenta, inoltre, che nel documento Orientamenti per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto appropriato l'attuale numero di 9 (nove) Amministratori in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio ha ritenuto che tale orientamento possa assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del *business* della Banca, considerando, inoltre, che una tale dimensione permetta ad ognuno degli Amministratori un adeguato coinvolgimento e un livello elevato di approfondimento dei temi, anche nei Comitati, che accrescono l'efficacia di governo della Banca.

Tale raccomandazione appare altresì coerente con un'adeguata composizione numerica dei Comitati, in linea con le Disposizioni di vigilanza e con il Codice di *Corporate Governance*, che tenga conto dell'ampiezza e della rilevanza della loro operatività, al fine di assicurare un efficiente bilanciamento delle competenze presenti nei Comitati stessi.

Si invita pertanto l'Assemblea ad assumere le più opportune deliberazioni in merito.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,

- *tenuto conto della necessità di deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale;*
- *esaminato l'Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata del Consiglio di Amministrazione”.*

Milano, 10 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

PUNTO 6.2 NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Il processo di nomina segue le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia. Come già detto, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione viene effettuata sulla base delle liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura e le modalità previste dall'art. 14 dello Statuto sociale.

Ricordiamo che il Consiglio ha approvato e reso nota al mercato ed agli Azionisti gli Orientamenti per la composizione del Consiglio, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

In tal modo viene consentito agli Azionisti di effettuare in tempo utile la scelta dei candidati da presentare tenendo conto dei risultati dell'identificazione preventiva svolta dal Consiglio sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale per l'efficace assolvimento dei propri compiti e responsabilità, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a 5 forniscono adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista alle indicazioni degli Orientamenti per la composizione del Consiglio, e indicano il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene da parte del Consiglio di Amministrazione stesso, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale.

Si rinvia pertanto a quanto sopra illustrato ed agli Orientamenti per la composizione del Consiglio per la disamina della normativa applicabile.

Quanto alla procedura di nomina assembleare con il voto di lista si precisa che si procederà all'elezione del Consiglio di Amministrazione come di seguito indicato:

- dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (la **“Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione”**) viene eletto un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno 2 (due), secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima;
- i restanti 2 (due) Amministratori vengono eletti dalla lista di minoranza che non abbia, in alcun modo, neppure indirettamente, rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto (i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona dei primi 2 (due) candidati in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista stessa (la **“Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione”**);
- qualora la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima (ovverosia non abbia ottenuto l'1,25%), tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione;

- nel caso in cui la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione contenga un solo candidato, il candidato mancante da eleggere sarà tratto dalla lista risultata terza per numero di voti ricevuti o, in assenza di altre liste votate, sarà tratto dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato escluso;
- nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, a tutti gli effetti, la lista presentata da Azionisti in possesso della maggiore partecipazione, o in subordine, quella votata dal numero maggiore di Azionisti (per testa). Quanto sopra trova applicazione anche nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Nel caso venga presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno la metà di quella minima richiesta per la presentazione delle liste (ovverosia non abbiano ottenuto l'1,25% dei voti), l'Assemblea esprime il proprio voto in relazione a tale unica lista con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di legge e statutarie richiamate.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,

- *tenuto conto della necessità di deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 14, 16, 21 e 25 dello Statuto sociale;*
- *esaminato l'Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di nominare quali Amministratori di illimity Bank S.p.A., i candidati risultati eletti dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto all'esito delle votazioni, confermando la legale rappresentanza in capo al candidato che assumerà l'incarico di Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 25 dello Statuto".*

Milano, 10 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

PUNTO 6.3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti per gli esercizi di incarico. Ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, l'Assemblea deve stabilire i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda al riguardo che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 gennaio 2019 aveva deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, i seguenti compensi per gli esercizi 2019 e 2020, *pro rata temporis*:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 120.000 /annui lordi;
- Amministratore Delegato: Euro 530.000 /annui lordi;
- Consigliere: Euro 40.000 /annui lordi;
- Presidente di Comitato endoconsiliare: Euro 15.000 /annui lordi;
- Membro di Comitato endoconsiliare: Euro 10.000 /annui lordi.

In considerazione del numero e della composizione dei Comitati endoconsiliari, nell'esercizio 2020 l'ammontare complessivo dei compensi è ammontato ad Euro 1.115.000, oltre alle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Gli Amministratori uscenti beneficiavano, inoltre, di una copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla funzione di amministratore e alla connessa tutela giudiziaria (c.d. Polizza D&O), con costo a carico della Società.

Al riguardo, Vi informiamo che negli Orientamenti per la composizione del Consiglio l'Organo Amministrativo uscente ha anche proposto all'odierna Assemblea di attribuire ai componenti del nuovo Consiglio e dei relativi Comitati un compenso annuo complessivo di almeno Euro 1.350.000 (unmilionetrecentocinquantamila).

Il Consiglio, altresì, tenuto conto:

- dell'impegno richiesto per le cariche di Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore, Presidente dei Comitati consiliari e membro dei diversi Comitati endoconsiliari;
- del diverso impegno richiesto in relazione alle attività dei singoli Comitati, in termini di *time commitment* (numero e durata media delle riunioni) e ambito delle attività di competenza;
- dei dati di riferimento di mercato (*benchmark*) – forniti da Willis Towers Watson, un primario consulente indipendente – relativi alla remunerazione dei membri dell'organo amministrativo e dei Comitati consiliari del *peer group* di mercato, dai quali emerge, tra l'altro, che il posizionamento del compenso proposto per i membri del Consiglio, in coerenza con la Relazione sulla Politica 2021 in materia di remunerazione, che sarà pubblicata in relazione al

punto 3. dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria, si colloca nella mediana di mercato,

propone agli Azionisti di prevedere che il richiamato compenso sia suddiviso nel seguente modo:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 180.000 /annui lordi;
- Amministratore Delegato: Euro 680.000 /annui lordi;
- Consigliere: Euro 40.000 /annui lordi;
- Presidente del Comitato Rischi: Euro 25.000 /annui lordi;
- Presidente di altro Comitato endoconsiliare: Euro 15.000 /annui lordi;
- Membro del Comitato Rischi: Euro 15.000 /annui lordi;
- Membro di altro Comitato endoconsiliare: Euro 10.000 /annui lordi.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla determinazione del compenso spettante, per ciascun anno di incarico, agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,

- *tenuto conto della necessità di deliberare in merito al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari;*
- *tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 14, 16, 19, 21, 24 e 25 dello Statuto sociale;*
- *esaminato l'Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pro rata temporis, per la durata dell'incarico, i compensi di seguito indicati, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica:*
 - *Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 180.000 /annui lordi;*
 - *Amministratore Delegato: Euro 680.000 /annui lordi;*
 - *Consigliere: Euro 40.000 /annui lordi;*
 - *Presidente del Comitato Rischi: Euro 25.000 /annui lordi;*

- *Presidente di altro Comitato endoconsiliare: Euro 15.000 /annui lordi;*
- *Membro del Comitato Rischi: Euro 15.000 /annui lordi;*
- *Membro di altro Comitato endoconsiliare: Euro 10.000 /annui lordi;*
- *di autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla funzione di Amministratore e alla connessa tutela giudiziaria, con costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per l'attuazione della presente delibera, compreso quello di apportare alla polizza assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche che si rendessero opportune in relazione a termini e condizioni, purché in linea con quelli di mercato;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna al fine di dare esecuzione alle delibere di cui ai precedenti punti, provvedendo a tutti gli adempimenti a ciò necessari e/o opportuni;*
- *di autorizzare, nei limiti di legge, i membri del Consiglio di Amministrazione all'esercizio di eventuali attività concorrenti, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile".*

Milano, 10 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente